

LA NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

**Alla luce del decreto di recepimento della
IV Direttiva comunitaria**

- ❑ Legge 5 luglio 1997 n. 197
- ❑ Decreto legislativo 20 febbraio 2004 n. 56
- ❑ D.M. 3 febbraio 2006 n. 141
- ❑ Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109
- ❑ Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
- ❑ **Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90**

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

PROVENTI DEL REATO PRESUPPOSTO
- denaro, beni o altre utilità economiche
provenienti da attività criminose -



RICICLAGGIO



ATTIVITÀ LECITE

REATO DI RICICLAGGIO **(art. 648-*bis* c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

**REATO DI IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA
(art. 648-ter c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

**Azioni che costituiscono RICICLAGGIO
(art. 2)**



- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni

**Azioni che costituiscono RICICLAGGIO
(art. 2)**



b) l' occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un' attività criminosa o da una partecipazione a tale attività

Azioni che costituiscono RICICLAGGIO (art. 2)



- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività

- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione

**Definizione di
RICICLAGGIO
ai sensi dell' art. 2
del d.lgs. n. 231/2007**



- Riciclaggio**
- Impiego di proventi illeciti**
- Ricettazione**
- Favoreggiamento personale**
- Concorso nel reato**
- Associazione per delinquere**
- Auto-riciclaggio***
- Reati tributari**

AUTORICICLAGGIO



**Uso, reimpiego o occultamento dei proventi delittuosi
realizzato dallo stesso soggetto che ha commesso
l' illecito presupposto da cui detti beni provengono**



**OBBLIGO DI
SEGNALAZIONE**

**L' UTILIZZO DI SOMME DERIVANTI
DA REATI TRIBUTARI COSTITUISCE
IPOTESI DI AUTORICICLAGGIO**



**REATI TRIBUTARI
EX D.LGS. N. 74/2000**



**OBBLIGO DI
SEGNALAZIONE**

**PRESUPPOSTI DELLA SEGNALAZIONE DEI
REATI TRIBUTARI ex D.Lgs. n. 74/2000**



- ❑ **Superamento delle soglie di punibilità**
 - ❑ **Perfezionamento del momento consumativo del reato**
 - ❑ Secondo alcuni, **effettivo conseguimento di beni provenienti da attività criminosa** (ovvero espansione della sfera patrimoniale dell' evasore e non soltanto mancato depauperamento del patrimonio)
- 

**OBBLIGO DI
SEGNALAZIONE**

LA (NUOVA) ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

I PROFESSIONISTI INTERESSATI



- Iscritti ODCEC e CDL**
- Ogni altro soggetto che svolge professionalmente, anche nei confronti di soci o associati, attività in materia di contabilità e tributi**
- Notai e avvocati (limitatamente a talune operazioni)**
- Revisori legali (e società di revisione)**

OBBLIGHI A CARICO DEI PROFESSIONISTI ex D.Lgs. 231/2007



- Adeguate verifica della clientela**
- ~~Registrazione e~~ conservazione dei dati**
- Segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**
- Formazione del personale**
- Comunicazione al MEF delle violazioni delle limitazioni dell'uso del contante e dei titoli al portatore**
- Comunicazioni oggettive**

14 MARZO 2004:

- Comunicazione al MEF delle violazioni all'uso del denaro contante

22 APRILE 2006 (22 aprile 2007 per la clientela preesistente):

- Identificazione, registrazione, segnalazione di operazioni sospette

25 MAGGIO 2007 (25 maggio 2008 per la clientela preesistente):

- Identificazione, registrazione, segnalazione di operazioni sospette per CED e tributaristi

29 DICEMBRE 2007:

- Adeguata verifica della clientela

L'adeguata verifica é dovuta (art. 16):

- a) se la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento beni od utilità di valore pari o superiore a **15.000 euro**;
- b) se si *eseguono prestazioni professionali occasionali* che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento beni o utilità di importo pari o superiore 15.000 euro. Ciò indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono **tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata** (testo così modificato dal decreto correttivo);
- c) tutte le volte che la prestazione risulta di valore indeterminato o indeterminabile;
- d) se vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile);
- e) se vi siano dubbi sui dati ottenuti ai fini della identificazione del cliente

Linee Guida CNDCEC

PRESTAZIONI ESCLUSE

Docenze a corsi, convegni e simili

Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali

Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio

Funzione di revisore in enti pubblici

Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo contabile)

Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali

Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende

Incarico di recupero crediti

Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 80

Pareri giuridici pro-veritate

Perizie e consulenze tecniche d'ufficio

Redazione di stime giurate su incarico dell' autorità giudiziale

Amministrazione del personale ai sensi della l. 12/1979

ATTIVITA' ESCLUSE



- ❑ Mera redazione e trasmissione dichiarazioni fiscali**
- ❑ Adempimenti in materia di amministrazione del personale**
- ❑ Componente di organi di controllo presso soggetti obbligati**
- ❑ Recepimento di informazioni nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti della difesa**

Linee Guida CNDCEC

PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA

OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO MEZZI DI PAGAMENTO, BENI O UTILITÀ DI VALORE PARI O SUPERIORE A € 15.000

Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni

Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie

Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti

Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale

Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici

Consulenza contrattuale

Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.

Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili

Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche

Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art. 161, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Linee Guida CNDCEC

PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA

OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO MEZZI DI PAGAMENTO, BENI O UTILITÀ DI VALORE PARI O SUPERIORE A € 15.000

Custodia e conservazione di beni e aziende

Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro , libretti di deposito

Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltresoglia

Gestione di posizioni previdenziali e assicurative

Monitoraggio e tutoraggio dell' utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese

Operazioni di finanza straordinaria

Redazione di stime e perizie di parte

Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari

Valutazioni di aziende, rami d' aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell' adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo

Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti

Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, ex art. 182-bis, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Linee Guida CNDCEC

PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA

OPERAZIONI DI VALORE INDETERMINATO O INDETERMINABILE

Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari

Assistenza in procedure concorsuali

Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo

Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi

Consulenze in materia di concordati stragiudiziali

Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie

Consulenze in materia di contabilità e bilanci

Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità

Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi

Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni

Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi

Organizzazione, impianto o tenuta di contabilità analitiche o industriali

Tenuta di contabilità (regimi dei minimi; contabilità semplificata; contabilità ordinaria; contabilità analitica)

ATTIVITA' OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA

Articolo 17 c. 1

I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:



- in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;**
- in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi;**
- con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco.**

ATTIVITA' OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA

Articolo 17 c. 2

I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica, IN OGNI CASO, del cliente e del titolare effettivo :



- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;**
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.**

Definizioni:

Cliente

Il cliente è il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico (art. 1 co. 2 lett. f) del DLgs. 231/2007).

Operazione

L'operazione è l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale (art. 1 co. 2 lett. t) del DLgs. 231/2007).

Prestazione professionale

La prestazione professionale è una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata (art. 1 co. 2 lett. gg) del DLgs. 231/2007).

Operazione frazionata

L'operazione frazionata è un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale (art. 1 co. 2 lett. v) del DLgs. 231/2007).

Contenuto dell'obbligo (art. 18 d.lgs. 231/2007)

L'adeguata verifica si sostanzia nello svolgimento di :

- a. *all'identificazione del cliente* e alla verifica dell'identità dello stesso sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente (anche l'**esecutore**);
- b. *all'identificazione dell'eventuale titolare effettivo* e alla verifica dell'identità dello stesso;
- c. all'acquisizione e valutazione di **informazioni sullo scopo e sulla natura** prevista del rapporto continuativo o *della prestazione professionale*;
- d. allo **svolgimento di un controllo costante** del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata.

ADEGUATA VERIFICA

- SEMPLIFICATA**
- ORDINARIA**
- RAFFORZATA**

E SE NON RIESCE A FARE ADEGUATA VERIFICA:



ASTENSIONE (articolo 42)

IL TITOLARE EFFETTIVO

Il “titolare effettivo” ~~(allegato tecnico)~~

Articolo 20!!!

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Il “titolare effettivo” ~~(allegato tecnico)~~

Articolo 20!!!

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Il “titolare effettivo” ~~(allegato tecnico)~~

Articolo 20!!!

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

**I soggetti obbligati conservano traccia
delle verifiche effettuate ai fini
dell'individuazione del titolare effettivo.**

ISCRIZIONE NEL R.I.

Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato.

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.



Sanzioni

Obblighi del cliente



Risvolti societari